

COMUNE DI VALMOREA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 20/04/2009

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Valmorea è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio della sussidiarietà.

Articolo 2 - Territorio, sede comunale, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 3,18 e confina con quello dei Comuni di Albiolo, Uggiate Trevano, Bizzarone, Rodero e Cagno. Il comune di Valmorea è stato costituito nel 1928 dall'unione dei comuni di Caversaccio e Casanova Lanza.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Valmorea.
3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, con la seguente blasonatura ufficiale:
“troncato: il primo, di azzurro, calzato ritondato, di verde, sull'azzurro la stella di cinque raggi, d'argento; il secondo, d'oro, alla fascia ondata, diminuita, di azzurro, fluttuosa di argento, accompagnata da tre ramoscelli di gelso di verde, ciascuno fogliato di tre, dello stesso, e fruttato di uno, di nero, due ordinati in fascia in capo, uno in punta”.
La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 3 - Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
3. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione e del rispetto delle modalità della pubblicazione stessa.

Articolo 4 - Finalità

1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, senza alcuna distinzione e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali all'amministrazione, ispirandosi al principio di sussidiarietà.
4. La sfera di governo del Comune é costituita dall' ambito territoriale degli interessi.

Articolo 5 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori ed ai disabili.

Articolo 6 - Tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento.
2. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e dell'associazionismo

1. Il Comune promuove l'istruzione e la cultura; tutela il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.
3. Favorisce le libere aggregazioni di persone in associazioni o movimenti.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni o movimenti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da regolamento.

Articolo 9 - Utilizzo del territorio e sviluppo economico

1. Il Comune tutela il territorio in quanto risorsa limitata da utilizzare in funzione delle esigenze della persona e della società con particolare riferimento alla abitazione, alle attività, lavorative e scolastiche, alla mobilità.
2. Il Comune coordina le attività commerciali, favorisce l'agricoltura, tutela e promuove l'artigianato, sostiene forme di autogestione fra lavoratori, favorisce tutte le altre iniziative atte a rendere effettivo il diritto al lavoro.

Articolo 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità assumendo la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione, con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini e delle Associazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Titolo II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - Gli organi istituzionali

Articolo 11 - Gli organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è Responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato e le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 12 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. La Legge e i regolamenti stabiliscono i casi in cui si vota a scrutinio segreto. Sono comunque da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Consigliere anziano. I verbali della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Vice-Sindaco o dall'Assessore più anziano d'età tra i presenti.

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Articolo 13 - Il Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di compatibilità e di candidabilità, il suo scioglimento, la sua sospensione sono regolati dalla legge.
3. Apposito regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 14 - Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale adunanza deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco.
2. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale medesimo di osservare lealmente la Costituzione Italiana, nonché alla convalida degli eletti. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominato.
4. Nella prima adunanza viene nominata la commissione elettorale.

Articolo 15 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno e comunque in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio così come sancito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000. In tale occasione eventualmente il Sindaco, sentita la Giunta, può proporre modifiche ritenute necessarie od opportune sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Per l'approvazione delle linee programmatiche e dello stato di attuazione di cui sopra è prevista votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 16 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa la data e l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco anche per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei casi di cui al precedente punto 2, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
 - a. per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b. per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 18 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato previa sottoscrizione del ricevente dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a. almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza ordinaria;
 - b. almeno 3 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza straordinaria.
 - c. almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze il Sindaco e gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale. Questi ultimi intervengono alle adunanze di Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti o, nei casi previsti dalla legge, la maggioranza qualificata.
2. Nei casi d'urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei votanti.

Articolo 21 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco, solo nel caso in cui sia consigliere. Nel caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere anziano.

Articolo 22 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
2. Per argomenti di interesse generale è facoltà del Sindaco indire consigli comunali aperti dove il pubblico e rappresentanti delle Istituzioni possano partecipare al dibattito.

Articolo 23 - Commissioni consiliari e di studio

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel proprio seno Commissioni costituite con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Dette commissioni saranno distinte in permanenti e temporanee. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Oltre alle Commissioni di cui al comma precedente il Consiglio Comunale può istituire commissioni di studio con compiti specifici. Possono essere chiamati a far parte di queste Commissioni cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento predetto.
5. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio, nel rispetto comunque del D.Lgs 196/2003.
6. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori competenti per materia, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
7. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
8. Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 24 - Commissioni d'inchiesta

1. Possono essere costituite Commissioni d'inchiesta su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 25 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III - I Consiglieri Comunali

Articolo 26 - Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, alla quale é tenuto a rispondere del proprio operato
2. L'entità ed i tipi di indennità eventualmente spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri.

Articolo 27 - Doveri del consigliere e decadenza

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti. Il Consiglio Comunale inizia, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, la procedura di decadenza nei seguenti casi:
 - a. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b. dopo tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Consiglio Comunale;
 - c. qualora il consigliere sia stato assente, non giustificato, ad almeno la metà delle sedute consiliari nel corso di un anno solare.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti, delibera in merito a quanto sopra specificato, contestando al proprio componente gli addebiti del caso. Detta deliberazione deve essere depositata alla segreteria comunale il giorno successivo e notificata entro i cinque giorni successivi al consigliere interessato. Al medesimo deve essere dato il termine di dieci giorni, dalla data di notifica, per presentare al protocollo generale dell'Ente le proprie osservazioni. Nei successivi dieci giorni il Consiglio Comunale delibera definitivamente, con la maggioranza sopra ricordata, valutate le contro-deduzioni - se presentate - in merito alla decadenza del consigliere. La deliberazione deve essere depositata alla segreteria comunale il giorno successivo e notificata entro i cinque giorni successivi al consigliere interessato. Contro detta deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

Articolo 28 - Diritti del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Con l'interrogazione si chiede al Sindaco di verificare la veridicità di un fatto e di riferire circa le decisioni da prendere in relazione ad una particolare situazione.
Con l'interpellanza si chiede al capo dell'Amministrazione di dare conto della sua condotta o di quella della Giunta.
Con la mozione si chiede al Consiglio di esercitare un'azione di indirizzo e di esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare le proprie attività e procedure.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Egli é tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri possono esercitare il diritto di richiesta di controllo di legittimità ai sensi dell'art. 127, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

Articolo 29 - Obbligo di astensione

1. Il Sindaco ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista un legame immediato e diretto tra l'oggetto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 30 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo nei presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 31 - Consigliere anziano

1. E' il consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza (con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri) ed in caso di parità di voti, è il più anziano di età.

Articolo 32 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono, a norma di Regolamento, in gruppi consiliari. I capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista, salvo differenti indicazioni del gruppo consiliare comunicate al Segretario Comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e relative funzioni

CAPO IV - La Giunta Comunale

Articolo 33 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali determinati dal Consiglio

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto in merito alle competenze dei responsabili di servizio.

Articolo 34 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali compreso il Sindaco (art 47 D.Lgs 267).
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze tecnico amministrative e culturali.
3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e con facoltà, per le materie di rispettiva competenza, di illustrare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno e di intervenire alle relative discussioni.

Articolo 35 - Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta di insediamento.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - a. essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. non essere coniuge, ascendente o discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Articolo 36 - Divieti ed astensioni dall'attività professionale

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli assessori con delega in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici non devono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Articolo 37 - Decadenza della Giunta Comunale - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori e ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

3. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia con la maggioranza dei voti richiesti.
5. Il Segretario Comunale informa entro i termini di legge il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Articolo 38 - Cessazione o revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, di norma, direttamente al Sindaco per iscritto.
2. Le dimissioni, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori. Della sostituzione degli assessori, effettuata dal Sindaco per qualunque causa legittima, deve essere data motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 39 - Organizzazione della Giunta

1. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Articolo 40 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Segretario Comunale, nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, previste dalla legge o dallo Statuto.
2. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta in particolare:
 - a. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - b. collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c. approva il piano esecutivo di gestione o, in alternativa, il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi;
 - d. approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
 - e. autorizza la resistenza in giudizio come parte attrice o convenuta nominando i relativi avvocati difensori ed approva le transazioni;
 - f. predispone, approvandoli, gli schemi del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - g. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;

- h. nomina i membri delle commissioni per i concorsi/selezioni per il reclutamento del personale su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
- i. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altro organo;
- k. approva gli accordi di contrattazione integrativa decentrata;
- l. determina sentito il Revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, nominando il relativo nucleo;
- m. determina le sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze e norme regolamentari;
- n. approva la dotazione organica del Comune e le sue variazioni ed altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- o. determina le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per le finalità di cui all'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285;
- p. determina per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Articolo 41 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alle sedute della Giunta hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto. Su invito del Sindaco possono altresì partecipare senza diritto di voto Consiglieri Comunali referenti su specifiche materie.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

CAPO V - IL SINDACO

Articolo 42 - Funzioni

1. Il Sindaco è il Capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. Il Sindaco è Ufficiale di Governo; in tale veste sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica stessa.
5. Al Sindaco oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse alla carica.

Articolo 43 – Attribuzioni

1. Al Sindaco sono attribuite tutte le competenze previste dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco, in materia di amministrazione:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
 - c. coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d. può sospendere l'adozione di atti specificati concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e ne informa il Consiglio;
 - e. impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili del servizio in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi;
 - f. può delegare, quando particolari motivi lo esigano, ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco;
 - g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h. convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
 - i. adotta i provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi di Responsabile del Servizio, che possono essere affidati ai dipendenti o ai componenti dell'organo esecutivo;
 - j. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - k. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del comune, fatti salvi gli adempimenti spettanti ai responsabili dei servizi;
3. Il Sindaco in materia di vigilanza:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Il Sindaco in materia di organizzazione:
 - a. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

- b. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione;
 - c. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - d. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali;
 - e. può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, comunicandole al Consiglio;
 - f. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
5. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo:
- a. esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali;
 - b. sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;
 - c. sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. sovrintende alla vigilanza su tutto quanto interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - e. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
 - f. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; adotta altresì eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, che non siano di competenza del Responsabile del Servizio;
 - g. ai sensi della L. n. 125 del 24.07.2008, può emanare ordinanze per prevenire e contrastare il degrado urbano che favorisce la crescita della criminalità, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio e i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool; il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato; le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità o che alterano il decoro urbano. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
 - h. in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, sempre d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4, art. 54, del D. Lgs. 267/2000.
 - i. informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Articolo 44 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate dal medesimo di norma direttamente al Consiglio Comunale; è tuttavia facoltà del Sindaco presentare le proprie dimissioni al

Vice Sindaco e questi provvede a riunire il Consiglio Comunale entro il decimo giorno feriale successivo per la presentazione delle medesime.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli effetti dell'art 53 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 45 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del T.U. ordinamento Enti Locali, mentre quelle ordinarie sono di competenza dei Responsabili di Servizio in applicazione di norme legislative e/o regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. In caso di assenza del Sindaco sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.

Articolo 46 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Vice Sindaco può svolgere la funzione di Presidente del Consiglio Comunale in sostituzione del Sindaco soltanto se riveste la carica di Consigliere Comunale.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Titolo III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - Istituti di partecipazione

Articolo 47 - Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dall'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di strumenti idonei.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme associative con altri enti.

Articolo 48 – Valorizzazione e promozione di libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche ed altri servizi

anche se non espressamente elencati. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione.

2. Il Comune può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in genere attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.
3. Il Comune valorizza le libere forme associative anche mediante concessione di contributi finalizzati, oltre che nelle forme indicate nel precedente articolo 8, volti a favorire lo sviluppo sociale, politico, culturale ed economico della comunità.
4. Le libere associazioni, per poter usufruire del sostegno del Comune, devono fare richiesta secondo i disposti del regolamento vigente.

Articolo 49 - Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, del mondo del lavoro e dell'economia su argomenti di interesse generali quali PGT, piani commerciali, piano del traffico e strumenti programmatori pluriennali.
2. Tali organizzazioni possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 50 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 49, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La conferenza dei capigruppo consiliari decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.
3. Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono stabilite da Regolamento.

Articolo 51 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti alle liste per le elezioni del Consiglio Comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e stabilisce le procedure e gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
4. I promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dal segretario comunale.

Articolo 52 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di trenta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della conferenza dei Capigruppo.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 53 - Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni comunali a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività. Sono esclusi:
 - a. tributi locali e tariffe;
 - b. espropriazione per pubblica utilità;
 - c. designazioni e nomine.
2. Si fa luogo a referendum:
 - a. nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
 - b. qualora vi sia richiesta di almeno il 15 % degli elettori iscritti alle liste per le elezioni del Consiglio Comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum dovrà essere indetto entro 90 gg. dalla esecutività della delibera di ammissione del medesimo. Lo stesso non potrà aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II - Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 54 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti, aziende ed istituzioni dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 55 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti, aziende ed istituzioni dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a. l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b. l'oggetto del procedimento;
 - c. le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi

di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III - Diritto di accesso e di informazione

Articolo 56 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti, aziende ed istituzioni, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Articolo 57 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione individua e rende noto il responsabile dei procedimenti.

CAPO IV - Pari opportunità ed assistenza sociale

Articolo 58 - Pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendo la complementarietà e la pari dignità sociale di uomini e donne ed il medesimo diritto-dovere di partecipare alla vita democratica del paese:
 - a. si adopera perché negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende, ed istituzioni da essi dipendenti, nelle commissioni consultive interne e in quelle di concorso vi sia la presenza di entrambi i sessi. Le eventuali oggettive impossibilità devono essere adeguatamente motivate;
 - b. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità e opportunità di formazione ed aggiornamento professionale di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c. adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 165/2001, tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto sempre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 59 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate-coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge n.

104/1992, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Titolo IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'Amministrazione comunale

Articolo 60 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti alla dirigenza.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici comunali si ripartono in aree e settori funzionali.

Articolo 61 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di Legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
4. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione alle disposizioni di legge e nel rispetto delle stesse, provvede a disciplinare, tra l'altro :
 - a. i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio,
 - b. i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica,
 - c. i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne.
 - d. l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;
 - e. l'attribuzione ai dirigenti dei poteri di adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;
 - f. la definizione della presidenza delle commissioni di concorso;
 - g. la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati;
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Articolo 62 - Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di

convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del segretario comunale.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
3. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 63 - Responsabilità del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere preventivo in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Nel caso il Comune temporaneamente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alla sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO II – Servizi

Articolo 64 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa europea, con conferimento del servizio:
 - a. a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b. a società a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifiche;
 - c. a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

- per i servizi pubblici privi di rilevanza economica:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- 2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
- 3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- 4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 65 - Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 9 e 10 del D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 66 - Istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui **all'art. 65**, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Amministrazione durante la quale è stato eletto.
5. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.
6. Il Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento della istituzione disciplina anche il rapporto di impiego e le modalità di nomina del Direttore.
7. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, definisce la disciplina generale per la determinazione delle tariffe dei servizi e per la copertura di eventuali costi sociali.
8. I compensi del Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Direttore sono fissati dal Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni statali o regionali, vigenti e/o emanande.

Articolo 67 - Le Aziende Speciali

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'Azienda Speciale sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio d'Amministrazione delle Aziende Speciali, di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 65, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Amministrazione durante la quale è stato eletto.
5. Il Presidente è designato dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Azienda e cura i rapporti con gli Organi Comunali.
6. Il Direttore è nominato con le modalità di cui all'art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
7. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.
8. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di Revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
10. I compensi del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente sono fissati dal Consiglio Comunale, mentre quelli del Direttore vengono stabiliti dallo Statuto dell'Azienda Speciale, sempre in conformità alle vigenti e/o emanande disposizioni di leggi.

Articolo 68 – Società per azioni a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell' Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto, il contratto di servizio o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività, dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 69 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti e sugli organismi di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società, azienda, istituzione e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 70 - Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 71 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
3. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 72 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 73 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria, nonché il conto consuntivo dei Consorzi ai quali il Comune partecipa.

Articolo 74 – Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto a maggioranza assoluta, un revisore del conto, scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo dei ragionieri. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
3. Il revisore del conto può essere invitato, senza diritto di voto alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale. Il revisore svolge le proprie funzioni in conformità delle disposizioni del regolamento e dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
5. Il compenso al revisore del conto è deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 75 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni utili a valutare l'efficienza dei servizi e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione, fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs 286/1999.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e quant'altro previsto dalla legge.

Titolo VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 76 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 77 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 78 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, stipulando apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 79 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso un modo consortile.

Articolo 80 – Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 77, ovvero dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con

l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 81 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti degli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

Titolo VII - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 82 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva.

Articolo 83 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 51 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 84 – Modalità di revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Non possono essere apportate modifiche a singole norme dello Statuto se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente deliberazione riguardante la stessa norma, purché tali modifiche non siano previste dall'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
5. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, di nuove singole disposizioni o di norme modificate, continuano ad applicarsi le disposizioni dello Statuto vigente.

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 85 - Termini

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto, per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e delle varie Associazioni, Istituzioni e Organismi rappresentativi della realtà locale.
3. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e con lo Statuto.